



Corte I

A-6182/2012

Sentenza del 27 agosto 2013

Composizione

Giudici Salome Zimmermann (presidente del collegio),
Markus Metz, Pascal Mollard,
cancelliera Sara Friedli.

Parti

A. _____,
patrocinata da ...,
ricorrente,

contro

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

IVA (1° trimestre 2002 - 4° trimestre 2006; scambio di prestazioni).

Fatti:**A.**

La A._____, in X._____, è una società anonima il cui scopo è la realizzazione, la produzione, la compera, la vendita, il noleggio di produzioni cinematografiche e radiotelevisive di ogni genere destinate al mercato svizzero e internazionale, ecc. (cfr. estratto del Registro di commercio) ed è iscritta quale contribuente dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito: IVA) nel registro tenuto dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) dal 1° gennaio 1995 con il numero IVA (...).

B.

Nei mesi di febbraio e marzo 2007, l'AFC ha effettuato, per i periodi fiscali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, un controllo presso la sede della contribuente dal quale è emerso che, secondo le sue registrazioni contabili, la stessa avrebbe venduto il 30 ottobre 2002 alla società B._____ – prima con sede a Y._____, ora a Z._____ (cfr. estratto del Registro di commercio) e non contribuente IVA – dei diritti (consistenti in produzioni televisive, denominati "C._____") per un importo di fr. 11'542'824.-- e che questa operazione non sarebbe stata né dichiarata né imposta all'IVA. Per mezzo del conto complementare (CC) n. (...) del 12 aprile 2007, l'AFC ha pertanto eseguito una ripresa fiscale di fr. 815'292.-- oltre accessori nei confronti della contribuente.

C.

Con scritti 28 agosto 2007 e 7 marzo 2008, la contribuente – per il tramite del suo patrocinatore – ha contestato il succitato CC n. (...) del 12 aprile 2007, e meglio, la sussistenza di un'operazione imponibile all'IVA, ritenendo che di fatto non vi sarebbe stato alcuno scambio di prestazioni. Essa spiega infatti di aver venduto i predetti diritti per fr. 11'542'824.--, nell'ambito del suo risanamento, alla B._____. Sebbene tale importo equivarrebbe al valore contabile di detti diritti, a suo avviso, in realtà essi non avrebbero alcun valore economico, essendo di fatto economicamente non sfruttabili, in assenza del trasferimento degli "*edit master*" utilizzabili. In tali circostanze, la B._____ avrebbe quindi assunto, per pari importo, i suoi debiti nei confronti degli azionisti cedenti, ovvero le società D._____ e E._____, senza invero ricevere nulla in contropartita. A titolo abbondanziale, essa ritiene che qualora fosse dato uno scambio di prestazioni, la base imponibile non dovrebbe essere determinata sulla base dei debiti assunti dalla B._____, bensì sul valore di mercato dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad una persona prossima, trattandosi di due società detenute dalla medesima cerchia di azionisti.

D.

Con decisione 19 ottobre 2009, l'AFC ha confermato la ripresa d'imposta di fr. 815'292.-- oltre accessori di cui al CC n. (...) del 12 aprile 2007, considerando che di fatto tra la contribuente e la B._____ vi era stato uno scambio di prestazioni imponibili, in quanto in cambio dei diritti "C._____" del valore di fr. 11'5420'824.-- ceduti dalla contribuente, la B._____ avrebbe assunto i debiti di pari valore che la contribuente aveva verso i suoi azionisti, ossia fr. 4'213'018.-- nei confronti della D._____ e fr. 7'329'806.-- nei confronti della E._____. Ha poi lasciato aperta la questione di sapere se la contribuente e la B._____ sono persone prossime e se la prestazione è stata sopra-valutata, in quanto a suo avviso tale evenienza sussisterebbe soltanto nei casi in cui il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di mercato.

E.

Con reclamo 19 dicembre 2009, la contribuente – per il tramite del suo patrocinatore – ha impugnato la predetta decisione postulandone l'annullamento, per gli stessi motivi addotti in precedenza. Essa, ribadendo l'assenza di uno scambio di prestazioni e del nesso causale, come pure il carattere non oneroso dell'operazione di risanamento, ha precisato che ci si troverebbe in ogni caso in presenza di ben due "*non valeur*", ovvero i debiti ripresi dalla B._____, quali crediti postergati ed inesigibili degli azionisti, nonché i diritti "C._____" senza valore. Il carattere non oneroso sarebbe altresì dimostrato dal fatto che dal profilo delle imposte dirette detti diritti non sarebbero mai stati considerati come rilevanti.

F.

Con decisione su reclamo 31 ottobre 2012, l'AFC ha respinto il predetto reclamo, confermando nel contempo la decisione 19 ottobre 2009 e ribadendo in sostanza quanto già indicato in quest'ultima.

G.

Contro la predetta decisione su reclamo, la A._____, in X._____ (di seguito: ricorrente) – per il tramite del suo patrocinatore – si aggrava ora con ricorso 30 novembre 2012 dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Postulando la messa a carico dell'AFC delle tasse, spese e ripetibili, la stessa, per i medesimi motivi già addotti in precedenza, chiede che il suo gravame venga accolto con conseguente annullamento della decisione impugnata, del CC n. (...) del 12 aprile 2007 e dei relativi interessi.

H.

Con risposta 25 gennaio 2013, l'autorità inferiore, riconfermandosi nella

propria decisione su reclamo e protestando spese e ripetibili, postula il rigetto integrale del ricorso.

I.

Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 Legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali rese dall'AFC in materia d'IVA possono essere contestate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d LTAF. La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, in quanto la LTAF non disponga altrimenti (cfr. art. 37 LTAF). Lo scrivente Tribunale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

1.2 La Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA, RS 641.20) è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Fatto salvo l'art. 113 LIVA, le disposizioni del diritto anteriore e le loro prescrizioni d'esecuzione rimangono ancora applicabili a tutti i fatti e i rapporti di diritto sorti durante la loro validità (art. 112 cpv. 1 LIVA). Nella misura in cui la fattispecie in esame concerne i periodi fiscali dal 1° trimestre 2002 al 4° trimestre 2006 – ossia dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 – alla stessa risulta dunque applicabile materialmente la Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (vLIVA, RU 2000 1300) entrata in vigore il 1° gennaio 2001 (cfr. art. 94 cpv. 1 vLIVA; Decreto del Consiglio federale [DCF] del 29 marzo 2000, RU 2000 1344).

Per quel che concerne invece la procedura il nuovo diritto procedurale è applicabile a tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della LIVA (cfr. art. 113 cpv. 3 LIVA; in merito allo scopo restrittivo di detta disposizione, cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6986/2008 del 3 giugno 2010 consid. 1.2 e A-1113/2009 del 24 febbraio 2010 consid. 1.3). In merito all'apprezzamento delle prove, l'art. 81 cpv. 3

LIVA non entra in considerazione qualora il diritto materiale anteriore rimanga applicabile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii e A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2). Infine, la possibilità d'apprezzare anticipatamente le prove rimane ammissibile anche nel nuovo diritto e, *a fortiori*, per i casi pendenti (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3603/2009 del 16 marzo 2011 consid. 1.2 con rinvii, A-2387/2007 del 29 luglio 2010 consid. 1.2 e A-4785/2007 del 23 febbraio 2010 consid. 5.5; Messaggio del Consiglio federale concernente la semplificazione dell'imposta sul valore aggiunto del 25 giugno 2008, in: Foglio federale [FF] 2008 pag. 6151 seg.; PASCAL MOLLARD/XAVIER OBERSON/ANNE TISSOT BENEDETTO, *Traité TVA*, Basilea 2009, pag. 1126 n. 157).

1.3 Pacifica è legittimazione a ricorrere della ricorrente, essendo la stessa destinataria della decisione qui impugnata (art. 48 PA). Il ricorso è poi stato interposto tempestivamente (art. 20 segg., art. 50 PA), nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge (art. 52 PA). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito.

2.

2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 49 lett. a PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 lett. b PA) e l'inadeguatezza (art. 49 lett. c PA; cfr. ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basilea 2008, n. m. 2.149; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 6. ed., Zurigo/San Gallo 2010, n. 1758 segg.).

2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, *Droit administratif*, vol. II, 3. ed., Berna 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a, DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure ("Rügeprinzip") l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei

fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 1.55). Il principio inquisitorio non è quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b).

2.3

2.3.1 Allorquando l'autorità reputa come chiare le circostanze di fatto e che le prove assunte le abbiano permesso di formarsi una propria convinzione, essa emana la propria decisione. In tale ipotesi, se procedendo in modo non arbitrario ad un apprezzamento anticipato delle prove proposte, è convinta che le stesse non potrebbero condurla a modificare la sua opinione, essa può porre un termine all'istruzione (cfr. DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 2C_720/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2.1; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.1, A-7027/2010 del 28 aprile 2011 consid. 4.2.1, A-8330/2010 dell'8 aprile 2011 consid. 4.2.1 con rinvii e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. m. 3.144).

2.3.2 Se al contrario, l'autorità di ricorso rimane nell'incertezza dopo aver provveduto alle investigazioni richieste dalle circostanze, essa applicherà le regole sulla ripartizione dell'onere probatorio. In tale contesto, e a difetto di disposizioni speciali in materia, il giudice s'ispirerà all'art. 8 CC, in virtù del quale chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita, deve fornirne la prova. Detto in altre parole, incombe all'amministrato il compito di stabilire i fatti che sono di natura a procurargli un vantaggio e all'amministrazione di dimostrare l'esistenza di quelli che assoggettano ad un obbligo in suo favore. L'assenza di prove va a scapito della parte che intendeva trarre un diritto da una circostanza di fatto non provata. Inoltre la sola allegazione non basta (cfr. sentenze del Tribunale federale amministrativo A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.2, A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 con rinvii, A-4480/2010 del 30 novembre 2011 consid. 1.3.2 con rinvii e A-3994/2009 del 19 maggio 2011 consid. 1.3.2 con rinvii). Il principio inquisitorio non ha alcuna influenza sulla ripartizione dell'onere probatorio, poiché interviene ad un stadio anteriore (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3, A-4385/2009 del 19 dicembre 2011 consid. 1.2.2 e A-6120/2008 del 18 maggio 2010 consid. 1.3.3).

2.3.3 Applicate al diritto fiscale, tali regole presuppongono che l'amministrazione fiscale sopporti l'onere della prova delle circostanze di fatto che

determinano l'imposizione o l'importo dell'imposta dovuto, ovvero i fatti che fondano o aumentano l'imposizione, mentre l'assoggettato di quelle che diminuiscono o azzerano l'imposizione, ovvero i fatti che l'esonerano o riducono l'importo dell'imposta dovuto (cfr. sentenze del Tribunale federale 2C_814/2010 del 23 settembre 2011 consid. 5.4 e 2A.642/2004 del 14 luglio 2005 in: Archivi di diritto fiscale svizzero [ASA] vol. 75 pag. 495 e segg. consid. 5.4; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-5279/2011 del 1° marzo 2013 consid. 2.3.1 con rinvii, A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.5.3 con rinvii e A-6152/2009 del 22 marzo 2012 consid. 2.3).

3.

3.1 Giusta l'art. 5 vLIVA soggiacciono all'imposta le operazioni eseguite da contribuenti, purché non siano espressamente escluse dall'imposta (*recte* esonerate in senso improprio), quali le forniture di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il consumo proprio e l'ottenimento a titolo oneroso di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii).

3.2 Eccetto per quel che concerne il consumo proprio, un'operazione è imponibile sul territorio svizzero unicamente se è effettuata a titolo oneroso (MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 213 n. 162 seg. con rinvii). Il carattere oneroso di un'operazione ha dunque un'importanza primordiale. Per costante giurisprudenza un'operazione ha carattere oneroso, (a) qualora i partecipanti all'operazione siano in un rapporto di fornitore e d'acquirente, (b) la prestazione è fornita in cambio di una controprestazione e (c) sussiste un legame economico diretto tra la prestazione e la controprestazione (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.1 con rinvii e A-1408/2006 del 13 marzo 2008 consid. 3.3; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 214 n. 165 con rinvii).

3.2.1 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, presuppone dunque la sussistenza di almeno due persone: un fornitore (il prestatore) e un acquirente (il destinatario; cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 214 seg. n. 166-168; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.1 con rinvii).

3.2.2 L'esistenza di un'operazione a titolo oneroso, richiede altresì la sussistenza di uno scambio tra una prestazione e una controprestazione. Nella misura in cui vi è controprestazione, l'operazione rientra nel campo

d'applicazione della vLIVA (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii, A-3452/2007 del 16 settembre 2008 consid. 2.1 con rinvii, A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii e A-1431/2006 del 25 maggio 2007 consid. 2.1; DANIEL RIEDO, Vom Wesen der Mehrwertsteuer als allgemeine Verbrauchsteuer und von den entsprechenden Wirkungen auf das schweizerische Recht, Berna 1999, cap. 6, pag. 223 e segg., in particolare cap. 6.4.2 pag. 239 e segg.). Solo lo scambio di prestazioni permette di concludere all'esistenza di un'operazione imponibile (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1 con rinvii).

La controprestazione – ovvero tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura di un bene o della prestazione di servizi, compresi determinati doni (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA) – non solo costituisce una delle condizioni dell'esistenza dell'operazione IVA, ma anche la base di calcolo dell'imposta (cfr. DTF 132 II 353 consid. 4.1, DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2A.330/2002 del 1° aprile 2004 consid. 3.1, in: Revue de droit administratif et de droit fiscal [RDAF] 2004 II 123; DTAf 2011/44 consid. 3.1; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii e A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.2 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 n. 21). Ciò che va ascritto alla controprestazione, va determinato dal punto di vista dell'acquirente e non già del fornitore (cfr. tra le tante DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 571 n. 18). La base di calcolo dell'imposta è costituita da tutto ciò che il consumatore (acquirente) è disposto o obbligato a fornire per ottenere la prestazione (cfr. [tra le tante] DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.2 con rinvii).

3.2.3 Per sussistere, detto scambio di prestazioni presuppone altresì l'esistenza di un legame economico (e non necessariamente giuridico) diretto tra la prestazione e la controprestazione ("*innerlich wirtschaftlich verknüpft*"). La prestazione e la controprestazione devono essere dunque direttamente legate dallo scopo stesso dell'operazione realizzata. Tale è il caso, quando vi è un rapporto di causalità tra la prestazione e la controprestazione, ovvero quando l'una non esisterebbe senza l'altra (cfr. DTF 138 II 239 consid. 3.2, DTF 132 II 353 consid. 4.1 e DTF 126 II 443 consid. 6a; sentenza del Tribunale federale 2C_506/2007 del 13 febbraio

2008 consid. 3.2; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.3 con rinvii, A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 con rinvii, A-6759/2011 del 20 dicembre 2012 consid. 2.2.1 e A-1581/2006 del 23 giugno 2008 consid. 2.1.2 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 173 n. 20 e pag. 215 n. 171 e segg.). Detto legame non presuppone per contro imperativamente la sussistenza di un rapporto contrattuale, essendo determinanti nella sua valutazione, non già i criteri derivanti dal diritto civile, bensì i criteri economici e fattuali alla base del potenziale scambio di prestazioni (cfr. DTF 126 II 249 consid. 4a).

Il predetto legame economico diretto – come per la controprestazione – va apprezzato *in primis* dal punto di vista del destinatario, in conformità alla concezione dell'IVA quale imposta sul consumo (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii, A-201/2012 del 20 febbraio 2013 consid. 3.3.3 e A-6312/2010 del 10 novembre 2011 consid. 2.1.2 con rinvii). In detta ottica, va dunque esaminato se la prestazione – quale remunerazione o contropartita – è erogata dal destinatario allo scopo d'ottenere la prestazione del fornitore (il cosiddetto "*kausale Verknüpfung*"). Anche qui, di principio, il punto di vista del fornitore della prestazione non è per contro rilevante. Per essere imponibile, la prestazione del contribuente non deve pertanto forzatamente mirare all'ottenimento di una remunerazione ("*Entgelt*"), ovvero di una controprestazione (il cosiddetto "*finale Verknüpfung*"; cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-6001/2011 del 21 maggio 2013 consid. 2.1.4 con rinvii).

3.2.4 Di regola, la controprestazione perviene al fornitore della prestazione sottoforma di un pagamento in denaro (cfr. ALOIS CAMENZIND/NIKLAUS HONAUER/KLAUS A. VALLENDER/MARCEL R. JUNG/SIMEON L. PROBST, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz [MWSTG], 3. ed., Berna 2012, n. 1485; IVO P. BAUMGARTNER, in: DIEGO CLAVADETSCHER/PIERRE-MARIE GLAUSER/GERHARD SCHAFROTH [ed.], mwst.com, Kommentar zum Bundesgesetz über die Mehrwertsteuer [di seguito: mwst.com], Basilea 2000, n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA, cfr. parimenti le altre forme di controprestazione qui enumerate), ovvero comporta per il destinatario della prestazione una diminuzione degli attivi e per il fornitore della prestazione un aumento degli attivi. La controprestazione può però anche avere la forma di un'assunzione di debiti (cfr. CAMENZIND/HONAUER/VALLENDER/JUNG/PROBST, op. cit., n. 1485; BAUMGARTNER, in: mwst.com, n. 24 ad art. 33 cpv. 1 vLIVA; IVO P. BAUMGARTNER, Die Entgeltlichkeit bei der schweizerischen Mehrwertsteuer, in: Steuer Revue n. 51 (1996),

pag. 255 e segg., pag. 271); ciò comporta un aumento dei passivi per il destinatario della prestazione e una diminuzione dei passivi per il fornitore della prestazione (quale esempio di controprestazione nella forma di un'assunzione di debiti cfr. sentenza del Tribunale federale 2A.399/2002 del 31 marzo 2003).

3.3 Giusta l'art. 33 cpv. 2 *in fine* vLIVA, in caso di fornitura di beni o di prestazioni di servizi a persone prossime, si considera controprestazione il valore che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (il cosiddetto "*Drittpreis*"). Tale norma introduce il ricorso al principio "*dealing at arm's length*" per determinate situazioni in cui la controprestazione è convenuta a delle condizioni preferenziali (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.1 con rinvii; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 572 n. 23; BAUMGARTNER, op. cit., pag. 278; UELI MANSER, in: mwst.com, n. 42 ad. art. 33 cpv. 2 vLIVA).

3.3.1 Presupposto per l'applicazione di detta norma è che il destinatario della prestazione sia qualificabile quale "persona prossima". La nozione di "persona prossima" – non definita all'art. 33 cpv. 2 vLIVA (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.2) – comprende ogni persona fisica o giuridica con la quale il prestatore ha dei legami personali, giuridici o economici stretti (cfr. RIVIER/ROCHAT PAUCHARD, op. cit., pag. 118). Quali "persone prossime" sono considerate le persone con partecipazioni in una ditta (azionisti, soci di una società a garanzia limitata, soci di una cooperativa, soci di società di persone, ecc.), nonché le imprese legate (in particolare, in base a un vincolo stretto quale l'appartenenza ad un gruppo, o in base a relazioni contrattuali, economiche o personali; cfr. decisione della Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni [CRC] del 4 marzo 2002, in: Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 66.58 consid. 4b/bb; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 372 n. 638). Sono parimenti considerate "persone prossime", le persone che non lavorano nella ditta, quali gli amici, i conoscenti, i membri della famiglia e altri parenti delle persone con partecipazioni nella ditta o del personale della ditta (cfr. MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 372 n. 638; sentenze del Tribunale amministrativo federale e A-648/2009 del 15 dicembre 2011 consid. 6 e A-647/2009 del 13 dicembre 2011 consid. 4).

3.3.2 L'applicabilità di detta disposizione dipende altresì dalla sussistenza di una prestazione ad un prezzo di favore, quale controprestazione, che

non coincide con il prezzo che un terzo indipendente avrebbe pagato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-3734/2011 del 9 gennaio 2013 consid. 2.3.2 con rinvii). Tale è generalmente il caso quando il prezzo pagato per prestazioni fornite da parte di persone con cui si hanno legami stretti è ben inferiore a quello che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti (cfr. BAUMGARTNER, op. cit., pag. 279).

3.4

3.4.1 Anche l'imponibilità delle prestazioni tra la società e i soci dipende dalla sussistenza di uno scambio di prestazioni ai sensi dell'IVA giusta le regole generali (cfr. consid. 3.2.2 e 3.2.3 del presente giudizio). Secondo la dottrina e la giurisprudenza, in presenza di prestazioni dei soci alla società (contributi o apporti societari) non erogate contro particolari remunerazioni, rispettivamente controprestazioni della società, ci si trova confrontati a delle prestazioni non imponibili. Tali apporti di capitale da parte dei soci, tramite i quali ad esempio un azionista finanzia una società con il conseguente aumento del capitale proprio, rappresentano delle mere misure di finanziamento consententi alla società soprattutto in primo luogo l'esercizio delle proprie attività, assicurando il suo fabbisogno finanziario (cfr. DTF 132 II 353 consid. 6.4, 7.1, 7.2, 9.3; sentenza del Tribunale federale 2A.410/2006 del 18 gennaio 2007 consid. 5.3). Lo stesso vale altresì per il finanziamento mediante altre forme d'apporto societario, quali le rinunce ai crediti o agli interessi, i pagamenti "*à fonds perdu*", ecc. (cfr. DTF 132 II 353 consid. 6.4 e 7.2; DTAF 2007/39 consid. 3.2 e 3.4 pag. 498). I predetti contributi vengono versati gratuitamente e sfuggono pertanto al campo d'applicazione dell'IVA, nella misura in cui non si tratti di pagamenti ai sensi dell'art. 18 cifra 19 vLIVA; cfr. sentenza del Tribunale federale 2C_229/2008 del 13 ottobre 2008 consid. 5.4; riguardo agli apporti di capitale vedi la decisione della CRC 2003-164 del 17 ottobre 2006 consid. 2c e d).

3.4.2 Anche se una società si trova in uno stato di risanamento occorre distinguere la mera misura di risanamento quale "non operazione" – che si presenta unicamente quando gli apporti, i contributi o le rinunce ai crediti vengono effettuati dai soci o da terzi al solo scopo di risanare un'impresa e di garantirne l'esistenza e il ripristino durevole del capitale proprio, e non al fine d'ottenere una prestazione concreta in contropartita (ovvero non operazione di finanziamento, salvo nei casi in cui si tratti di operazioni esonerare in senso improprio ai sensi degli artt. 17 e 18 vLIVA, rispettivamente dell'art. 21 LIVA; cfr. al riguardo sentenza del Tribunale amministrativo federale A-1648/2006 del 27 aprile 2009 consid. 2.3.2, 2.3.2.1 e 2.3.2.2 con i numerosi rinvii; cfr. parimenti Promemoria n. 23

dell'AFC concernente i contributi dei soci, contributi dei terzi e contributi in caso di risanamento, nuova edizione aggiornata al 1° luglio 2003 in vigore fino al 31 dicembre 2009) – e la prestazione fornita dalla società assoggettata all'IVA quale "controprestazione", sempre erogata dai soci o da terzi (quali un flusso di capitali, la rinuncia a determinati crediti o anche l'assunzione di debiti, ecc., in cambio di una prestazione in nesso causale economico diretto).

Determinante ai fini dell'imposizione all'IVA è la sussistenza di un rapporto di scambio, e dunque di un nesso causale economico diretto tra la prestazione fornita da un socio o un terzo ed una data controprestazione fornita dalla società beneficiaria.

3.5 Per costante giurisprudenza – nell'esame di una potenziale operazione IVA – la registrazione contabile di una prestazione può essere un indizio per una qualificazione ai sensi dell'IVA, ma non è tuttavia in grado di cambiare la realtà economica dei fatti. Decisivo non è il punto di vista contabile, bensì quello economico (cfr. sentenze del Tribunale amministrativo federale A-3579/2008 del 17 luglio 2010 consid. 3.3 con rinvii e A-1601/2006 del 4 marzo 2010 consid. 3.2.2 con rinvii). Ciò indicato, in assenza di lacune sostanziali o d'irregolarità formali atte a mettere in dubbio la credibilità della contabilità del contribuente, come pure in assenza di una divergenza manifesta ed importante tra i risultati allibrati e lo stato reale di fatto, le autorità fiscali devono attenersi alla presunzione d'esattezza di cui fruisce tale contabilità (cfr. DTF 134 II 207 consid. 3.3 riguardante le imposte dirette; DTF 106 Ib 311 consid. 3c e 3d; MOLLARD/OBERSON/TISSOT BENEDETTO, op. cit., pag. 819 n. 60).

4.

In concreto, litigiosa è innanzitutto la questione concernente la sussistenza o meno di un'operazione soggetta all'IVA. In sunto, se da un lato l'AFC sostiene che di fatto sussiste uno scambio di prestazioni, poiché la ricorrente avrebbe venduto dei diritti del valore di fr. 11'542'824.-- alla società B._____, che in contropartita avrebbe assunto i debiti di pari valore nei confronti dei suoi azionisti, d'altro lato la qui ricorrente ne nega l'esistenza, asserendo che di fatto i diritti "C._____" privi di valore economico, poiché non economicamente sfruttabili, sarebbero stati ceduti alla B._____ nell'ambito del suo risanamento. Trattandosi pertanto di una prestazione priva di carattere oneroso, non sussisterebbe alcuna controprestazione. I debiti ripresi dalla B._____ sarebbero peraltro dei debiti postergati, anch'essi privi di valore economico. In definitiva, in

presenza di due "non-valeur", difetterebbe quindi uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA.

Per rispondere a siffatto quesito (cfr. consid. 4.7 del presente giudizio), occorre dunque qualificare l'operazione in esame alla luce dei principi enunciati in precedenza (cfr. consid. 3 del presente giudizio), nonché dei vari documenti dell'incarto che verranno esaminati in dettaglio qui di seguito (cfr. consid. 4.1 – 4.6 del presente giudizio).

4.1 Nel caso in disamina, dagli atti dell'incarto – in particolar modo dai verbali dell'assemblea generale straordinaria (cfr. rogito n. [...] del 2 dicembre 2002 di cui al doc. F), nonché del consiglio d'amministrazione (cfr. rogito n. [...] del 5 dicembre 2002 di cui al doc. G) e dai relativi bilanci (cfr. in particolare docc. D e E) – risulta che la società ricorrente è stata effettivamente oggetto di misure di risanamento societario. Tale circostanza non permette tuttavia ancora d'escludere *a priori* che di fatto, nel caso specifico del trasferimento dei diritti di riproduzione denominati "C._____" alla società B._____, si sia invero trattata di una prestazione fornita in cambio di una controprestazione – ossia l'assunzione da parte della B._____ dei debiti nei confronti di terzi di pari valore – e non già di una mera misura di risanamento.

4.2 Dal verbale dell'assemblea generale straordinaria della ricorrente tenutasi il 2 dicembre 2002 in cui è stato discusso del suo risanamento (cfr. rogito n. [...] di cui al doc. F), e meglio delle proposte di risanamento avanzate dall'allora amministratore unico F._____ nella relazione del 28 novembre 2002 (cfr. inserto A allegato al rogito n. [...] sopracitato), risulta che per quanto concerne i diritti "C._____", al punto denominato "A Salvaguardia della C._____" della predetta relazione, l'amministratore unico ha proposto quanto segue:

"(...) Gli accordi con l'acquirente delle attività della nostra società prevedono nella scrittura privata del 8 luglio 2002 che la C._____ con i connessi diritti cinematografici rimangano di proprietà degli azionisti cedenti. A questo scopo è stata costituita la società B._____, Z._____, nella quale saranno trasferiti i suddetti diritti al valore di libro di CHF 11'542'824 con contemporanea assunzione di un relativo debito nei confronti degli azionisti. Questa partecipazione sarà ceduta per CHF 1.00 a D._____ in seguito alla conclusione di tutte le operazioni di risanamento (...)"

Tale relazione è poi stata approvata dal suo ufficio di revisione – ovvero la G._____, in Z._____ – con rapporto di revisione del 28 novembre

2002 (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] sopracitato), che in merito ai diritti "C._____" prevedeva quanto segue:

"(...) La società B._____, Z._____ acquista la C._____ (diritti) di A._____ per un importo di CHF 11'542'824, assumendosi debiti verso E._____ nella misura di CHF 4'213'018, rispettivamente verso D._____ di CHF 7'329'806 (...)".

Da questi documenti emerge dunque che il trasferimento dei diritti "C._____" del valore di fr. 11'542'824.-- alla società B._____ era correlato all'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti della ricorrente verso gli azionisti di pari importo, e meglio fr. 4'213'018.-- verso E._____ e fr. 7'329'806.-- verso D._____. Si è dunque in presenza di due prestazioni strettamente legate da un nesso economico diretto, l'una sussistendo unicamente in correlazione all'altra.

4.3 Conferma di ciò è data dalla dichiarazione della B._____, Z._____, allegata al verbale di delibera del consiglio di amministrazione della società ricorrente (cfr. inserto B allegato al rogito n. [...] di cui al doc. G), con cui la stessa ha dichiarato di assumersi i predetti debiti di fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- *"nell'ambito degli accordi intervenuti tra le parti interessate e formalizzate con scrittura privata dell'8 luglio 2002"*.

4.4 Dal bilancio e il conto economico del 31 dicembre 2001 (cfr. doc. D) della ricorrente risulta che i diritti "C._____" sono stati acquistati da quest'ultima nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. Detti diritti, come emerge dal bilancio intermedio al 31 ottobre 2002 (cfr. doc. E), nonché dal bilancio e il conto economico del 31 dicembre 2002 (cfr. doc. H), sono poi stati radiati per l'importo di fr. 11'542'824.--, verosimilmente a seguito del loro trasferimento alla B._____. Da questi documenti emerge altresì che pure i debiti legati ai prestiti azionari di fr. 4'213'018.-- e fr. 7'329'806.-- figuranti nel 2001 sono stati radiati nel 2002 contemporaneamente ai diritti "C._____".

Se si confronta tale circostanza con la contabilità della società B._____, e meglio con il suo bilancio al 31 dicembre 2003 (ma anche da quelli degli anni successivi), si evince che i diritti "C._____" sono stati inseriti sotto gli attivi con la registrazione "1150 C._____ A._____" quali "*Anlagevermögen*" per l'importo di fr. 12'042'823.60, dopo il loro trasferimento da parte della ricorrente. I debiti ripresi dalla stessa sono stati invece indicati nei passivi quali "*Fremdkapital*" sotto la registrazione "2050 *Darlehen* D._____" per l'importo di fr. 7'829'805.85

e "2060 Darlehen E._____" per l'importo di fr. 4'213'017.75 (cfr. doc. K allegato al doc. 7 dell'inc. AFC; parimenti doc. T).

Sebbene si tratti tutte di registrazioni contabili, le stesse in relazione ai verbali delle assemblee tenutasi dalla società ricorrente, nonché i relativi annessi, costituiscono dei seri indizi a favore della sussistenza di un rapporto di scambio ai sensi dell'IVA, nonché del carattere oneroso delle due prestazioni, e come tali vanno presi qui in considerazione. I dati riportati nella contabilità delle due società combaciano infatti con i dati risultanti nei predetti verbali e fanno chiaramente propendere per l'ammissione di un rapporto di scambio di prestazioni a titolo oneroso. Si ricorda peraltro, che in difetto di seri elementi mettendo in dubbio la credibilità della contabilità di un contribuente – come nel caso concreto – la stessa fruisce della presunzione d'esattezza (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), di modo che le autorità fiscali devono attenersi alla stessa.

4.5 Le due liste delle produzioni, a dire della ricorrente, economicamente sfruttabili (cfr. doc. J) e non più sfruttabili economicamente (cfr. doc. H), non forniscono alcuna indicazione in merito al valore contabile o economico dei diritti ad esse legate e pertanto non sono qui rilevanti. Si tratta di fatto di due documenti di parte e dunque di mere allegazioni della ricorrente che, oltre a non provare in alcun modo che i diritti ceduti alla B._____ sono proprio quelli indicati nella lista dei "non più sfruttabili", non solo non comprovano in nessuna maniera quali diritti siano realmente sfruttabili e quali invece no, ma oltretutto non trovano alcun riscontro nella restante documentazione agli atti. Nulla nei bilanci delle due società, né nei verbali delle varie assemblee fa infatti supporre che il trasferimento dei diritti "C._____" e l'assunzione dei debiti sia stata operata a puro titolo contabile e che di fatto sia i debiti che i diritti abbiano un valore pari a zero.

4.6 Che poi dal punto di vista delle imposte dirette (ovvero la non presa in considerazione di detti diritti quali ammortamenti secondo la notifica di tassazione della B._____ – e non della ricorrente – di cui di al doc. V; la dichiarazione 25 agosto 2006 di cui al doc. U di F._____, allora membro del Consiglio d'amministrazione della B._____ secondo il relativo estratto del registro di commercio) o della tassa di bollo (peraltro non comprovato dalla semplice dichiarazione 23 dicembre 2002 di cui al doc. I di F._____, allora anche amministratore unico della società ricorrente secondo il relativo estratto del registro di commercio) il trasferimento di detti diritti non sia stato considerato rilevante non influisce sulla qualificazione dello scambio di prestazione e tantomeno sul suo

assoggettamento all'IVA. In effetti, per l'apprezzamento dell'IVA, la situazione sussistente nell'ambito delle imposte dirette non è di principio vincolante. Si tratta infatti di due sistemi fiscali differenti, le cui imposte mirano due obiettivi ben distinti, ossia l'imposizione del reddito netto nel caso delle imposte dirette e l'imposizione del consumo finale nel caso dell'IVA (cfr. DTF 123 II 295 consid. 6b; sentenza del Tribunale federale 2A.222/2002 del 4 settembre 2002 consid. 3.4; DTAF 2007/23 consid. 2.3.3; sentenze del Tribunale amministrativo federale A-689/2012 del 31 maggio 2012 consid. 3.1.2 con i numerosi rinvii e A-6148/2007 del 7 dicembre 2009 consid. 5.2.1.3 con i numerosi rinvii).

4.7 Visto quanto precede, non si può che constatare l'esistenza di due prestazioni connesse economicamente fra di loro, dal momento che l'una è stata effettuata in contropartita dell'altra. I diritti denominati "C._____" dell'importo di fr. 11'542'824.--, quale prestazione di servizi ai sensi dell'art. 7 cpv. 2 lett. a vLIVA, sono stati trasferiti alla B._____ in contropartita dell'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari valore nei confronti dei creditori della ricorrente (cfr. consid. 3.2.4 del presente giudizio). In tali circostanze, è dunque a giusta ragione che l'AFC ha concluso alla sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA. La censura della ricorrente deve pertanto essere respinta.

5.

Appurata la sussistenza di uno scambio di prestazioni imponibile all'IVA, occorre ancora esaminare la base di calcolo dell'IVA anch'essa qui contestata dalla ricorrente.

5.1 In proposito, la ricorrente ritiene che la base imponibile non dovrebbe essere determinata sulla base dei debiti ripresi dalla B._____, bensì sul valore di mercato dei diritti, avendo di fatto fornito la prestazione ad una persona prossima ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA, trattandosi di due società detenute dalla medesima cerchia d'azionisti. In effetti, essa sostiene apertamente che i diritti "C._____" da lei ceduti alla B._____avrebbero invero un valore reale ben inferiore a quello contabilizzato. Dal canto suo, l'AFC ha lasciato aperta detta questione, in quanto a suo avviso l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA sussisterebbe soltanto nei casi in cui il prezzo di vendita sarebbe inferiore al prezzo di mercato e non già allorquando esso è superiore, come nel caso concreto. Essa si è dunque basata sul valore dei debiti assunti dalla B._____.

Al riguardo, lo scrivente Tribunale rileva che, se è vero che LILIANE SUBILIA-ROUGE nell'articolo citato dalla ricorrente (cfr. LILIANE SUBILIA-ROUGE,

Les prestations fournies à des proches en matière de taxe sur la valeur ajoutée, in: RDAF 2001 II pag. 447 e segg.) propende per l'applicazione dell'art. 33 cpv. 2 LIVA anche nel caso in cui il prezzo convenuto tra persone prossime risulti superiore al valore di mercato, va però rilevato che, a conoscenza dello scrivente Tribunale, l'unica ipotesi in cui la giurisprudenza ha ammesso una siffatta tesi concerne un caso isolato riguardante la deduzione dell'imposta precedente, per la quale una controprestazione sopravvalutata può avere un'influenza e comportare dunque la riduzione dell'imposta precedente dedotta dal destinatario della prestazione (cfr. decisione della CRC del 4 marzo 2002, in: GAAC 66.58 consid. 4d e 4e). Orbene, se per il diritto alla deduzione determinante è la fattura (cfr. art. 38 cpv. 1 lett. a vLIVA), per l'imposizione all'IVA di un'operazione lo è invece il valore della controprestazione convenuta dalle parti al momento dell'accordo di scambio (cfr. art. 33 cpv. 2 vLIVA; parimenti consid. 3.2.2 del presente giudizio). Poiché il caso in esame concerne l'imposizione all'IVA – e non la deduzione dell'imposta precedente – di principio detta giurisprudenza non sembra dunque trovare qui applicazione.

Ciò indicato, nulla agli atti fa supporre che di fatto i diritti in oggetto sarebbero stati ceduti ad un prezzo superiore al loro valore di mercato o al prezzo che sarebbe stato convenuto tra terzi indipendenti, così come asserito dalla ricorrente. Al contrario, dagli atti risulta piuttosto che i diritti "C._____" valgono fr. 11'542'824.-- e che gli stessi siano stati ceduti in cambio dell'assunzione dei debiti di pari valore. La sola allegazione a *posteriori*, non suffragata da altri elementi o prove, secondo cui il valore convenuto non corrisponderebbe al valore reale di una data prestazione, quale mera dichiarazione di parte è priva di valore probatorio alla stregua dei documenti prodotti a *posteriori* (cfr. in merito ai documenti allestiti a *posteriori*, sentenza del Tribunale amministrativo federale A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 2.4.2 con rinvii). Orbene, in mancanza di elementi inficianti la presunzione di esattezza di cui fruisce la contabilità della società (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), nulla permette di affermare che i diritti "C._____" abbiano invero un valore superiore a quello pattuito. In tali circostanze, la questione di sapere se *in casu* l'art. 33 cpv. 2 LIVA può trovare qui applicazione, può pertanto rimanere aperta.

5.2 Ciò constatato, va ora controllata la base di calcolo dell'IVA concretamente presa in considerazione dall'AFC (cfr. consid. 5.2.2 del presente giudizio), tenuto conto dei principi qui applicabili (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio).

5.2.1 La base di calcolo dell'IVA è sancita dall'art. 33 vLIVA. Secondo l'art. 33 cpv. 1 vLIVA l'imposta è calcolata sulla controprestazione. Ai sensi dell'art. 33 cpv. 2 vLIVA – come visto (cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio) – si considera controprestazione tutto ciò che il destinatario, o un terzo in sua vece, dà in cambio della fornitura o della prestazione di servizi, compresi i doni che possono essere classificati controprestazioni dirette di operazioni particolari del destinatario. La controprestazione comprende altresì il risarcimento di tutti i costi, anche se sono fatturati separatamente. Nella sua determinazione ci si deve posizionare dal punto di vista del destinatario della prestazione erogata dal contribuente.

Per il calcolo dell'IVA dovuta, il ricorso alla tassazione d'ufficio da parte dell'AFC ai sensi dell'art. 60 vLIVA si giustifica unicamente in due casi, ovvero quando la tenuta dei libri contabili del contribuente è insufficiente o quando la sua contabilità è formalmente corretta, ma le indicazioni presentate non corrispondono manifestamente alla realtà ed è quindi in dubbio la sua forza probante (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale A-4344/2008 del 9 settembre 2010 consid. 4.3.1 con rinvii). Al contrario dunque, se a seguito di un controllo da parte dell'AFC, le cifre risultanti dai documenti in esame appaiono plausibili e conformi con la realtà e non vi è alcun motivo di dubitare dell'esattezza dei dati risultanti dalla contabilità di una data società, che si presume corretta (cfr. consid. 3.5 del presente giudizio), la stessa per il calcolo dell'IVA non procederà ad una stima, bensì si baserà su quanto convenuto dalle parti nel loro accordo di scambio, rispettivamente su quanto risultante dagli atti. Spetta se del caso al contribuente dimostrare che l'AFC ha calcolato in maniera erronea l'IVA.

5.2.2 In concreto, l'AFC ha calcolato l'IVA sul valore della controprestazione erogata dalla B._____, e meglio l'assunzione dei debiti della ricorrente per complessivi fr. 11'542'824.--, in contropartita dei diritti "C._____" di pari valore cedutogli dalla ricorrente. La stessa, ha infatti reputato come plausibili i dati risultanti dalla contabilità e dai rimanenti atti, concordando tra di loro. Essa non ha dunque effettuato alcuna stima.

Ciò indicato, dalla contabilità risulta che la ricorrente ha acquistato i diritti " C._____" nel 2001 per l'importo complessivo di fr. 12'966'103.95. I diritti sono poi stati trasferiti in parte, e meglio per l'importo di fr. 11'542'824.--, alla B._____ nel 2002, valore controbilanciato dall'assunzione da parte di quest'ultima dei debiti di pari valore della ricorrente nei confronti di terzi (cfr. consid. 4.4 del presente giudizio). Tra la contabilità della ricorrente e quella della B._____ vi è corrispondenza,

così come giustamente rilevato dall'AFC. Gli stessi verbali riguardanti il risanamento della società ricorrente riportano chiaramente le medesime cifre risultanti dalla contabilità (cfr. consid. 4.2 – 4.4 del presente giudizio). Agli atti, come già indicato (cfr. consid. 5.1 del presente giudizio), non vi è peraltro alcun documento che possa far minimamente dubitare dell'esattezza materiale della contabilità – e meglio, fare pensare che detti diritti ceduti o debiti assunti abbiano un valore minore – oppure mettere in dubbio il calcolo dell'IVA effettuato dall'AFC. In tale evenienza, una stima del valore delle prestazioni in riferimento al valore di mercato non entra in linea di conto (cfr. consid. 5.2.1 del presente giudizio). In definitiva, è dunque a giusta ragione che l'AFC ha ritenuto come plausibili le cifre risultanti dagli atti, calcolando l'IVA sulla base della controprestazione erogata alla società ricorrente, ovvero i debiti assunti dell'importo complessivo di fr. 11'542'824.--. La decisione impugnata va pertanto confermata anche su questo punto.

6.

Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1 PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente soccombente (cfr. art. 1 segg. del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in fr. 12'500.-- (cfr. art. 4 TS-TAF), importo che verrà compensato con l'anticipo spese di fr. 12'500.-- versato dalla ricorrente il 24 dicembre 2012. Alla ricorrente non vengono assegnate indennità di ripetibili (cfr. art. 64 cpv. 1 PA *a contrario*, rispettivamente art. 7 cpv. 1 TS-TAF *a contrario*).

(il dispositivo è indicato a pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali di fr. 12'500.-- sono poste a carico della ricorrente e interamente compensate con l'anticipo spese da lei versato.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. *** / Rim; atto giudiziario)

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Salome Zimmermann

Sara Friedli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: